

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Barral 21.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	347
<i>Votanti</i>	343
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	172
<i>Hanno votato sì</i>	160
<i>Hanno votato no</i> .	183).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Barral 21.31, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

PAOLA MANZINI, *Relatore*. È conseguente!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	354
<i>Votanti</i>	350
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	176
<i>Hanno votato sì</i>	163
<i>Hanno votato no</i> .	187).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 21.45 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	350
<i>Votanti</i>	341
<i>Astenuti</i>	9
<i>Maggioranza</i>	171
<i>Hanno votato sì</i>	327
<i>Hanno votato no</i> ..	14).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chiappori 21.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	349
<i>Votanti</i>	343
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	172
<i>Hanno votato sì</i>	153
<i>Hanno votato no</i> .	190).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chiappori 21.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	334
<i>Votanti</i>	327
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	164
<i>Hanno votato sì</i>	151
<i>Hanno votato no</i> .	176).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chiappori 21.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	347
<i>Votanti</i>	344
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	173
<i>Hanno votato sì</i>	157
<i>Hanno votato no</i> .	187).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chiappori 21.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	340
<i>Votanti</i>	332
<i>Astenuti</i>	8
<i>Maggioranza</i>	167
<i>Hanno votato sì</i>	149
<i>Hanno votato no</i> .	183).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chiappori 21.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	355
<i>Votanti</i>	347
<i>Astenuti</i>	8
<i>Maggioranza</i>	174
<i>Hanno votato sì</i>	154
<i>Hanno votato no</i> .	193).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chiappori 21.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	347
<i>Votanti</i>	341
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	171
<i>Hanno votato sì</i>	149
<i>Hanno votato no</i> .	192).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chiappori 21.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	346
<i>Votanti</i>	339
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	170
<i>Hanno votato sì</i>	152
<i>Hanno votato no</i> .	187).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chiappori 21.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	346
<i>Votanti</i>	340
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	171
<i>Hanno votato sì</i>	153
<i>Hanno votato no</i> .	187).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 21.46 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	348
<i>Votanti</i>	339
<i>Astenuti</i>	9
<i>Maggioranza</i>	170
<i>Hanno votato sì</i>	323
<i>Hanno votato no</i> ..	16).

È così precluso l'emendamento Barral 21.40.

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rogna Manassero di Costigliole. Ne ha facoltà.

SERGIO ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE. Presidente, ho chiesto di parlare su questo articolo poiché sono stato relatore del parere in sede consultiva della Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni ed è risultato effettivamente « parecchio consultivo » come parere, in quanto non è stato minimamente preso in considerazione un punto che riteniamo francamente importante per la tutela del consumatore. Riteniamo che si possa rimediare a ciò in sede di elaborazione del decreto ministeriale che comunque il comma 1 prevede: si tratta del problema di quanto sia larga la « larga banda »; un problema che non è poi così ozioso poiché la « larga banda » nella trasmissione dati significa velocità.

Il problema che si sta verificando, con reti non particolarmente aggiornate, è che l'utente in realtà dispone di una larghezza di banda del tutto virtuale e molto spesso ben diversa da quella che viene dichiarata dalle società che invece vendono il trasporto.

In questo caso ci pare essenziale che il contributo venga erogato con una sorveglianza, effettuata in qualche modo per campione dal Ministero, che garantisca che all'utente finale la disponibilità di banda sia effettivamente quella dichiarata. In caso contrario il contributo a questo punto consisterebbe in una partecipazione ad una operazione non limpida e non

trasparente. Chiedo quindi al Governo di tenere conto soprattutto di questo punto in riferimento all'emanando decreto ministeriale (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici-l'Ulivo e dei Popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Panattoni. Ne ha facoltà.

GIORGIO PANATTONI. Signor Presidente, vedo qui stanziato un contributo di 36 miliardi per l'anno 2000: vorrei sapere se questa legge abbia validità retroattiva oppure se questi 36 miliardi debbano essere spostati al 2001.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo vuole rispondere ?

VINCENZO MARIA VITA, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Concordo sul punto posto dall'onorevole Rogna. In sede di decreto attuativo certamente questo problema andrà esplicito anche perché l'obiezione è molto ragionevole.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi, ci si era posti il problema anche durante la discussione presso la Commissione di merito se si potesse far transitare questa somma anche nell'anno 2001. Questo è ciò che ci è stato assicurato dagli organismi competenti.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 21, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	347
<i>Votanti</i>	342
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	172
<i>Hanno votato sì</i>	332
<i>Hanno votato no</i> ..	10).

(Esame dell'articolo 22 - A.C. 7115)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 22, nel testo della Commissione, e dell'unico emendamento ad esso presentato (vedi l'allegato A - A.C. 7115 sezione 17).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

PAOLA MANZINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 22.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

VINCENZO MARIA VITA, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 22.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	338
<i>Votanti</i>	328
<i>Astenuti</i>	10
<i>Maggioranza</i>	165
<i>Hanno votato sì</i>	325
<i>Hanno votato no</i> ..	3).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 22, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	351
<i>Votanti</i>	339
<i>Astenuti</i>	12
<i>Maggioranza</i>	170
<i>Hanno votato sì</i>	337
<i>Hanno votato no</i> ..	2).

(Esame dell'articolo 23 - A.C. 7115)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 23, nel testo della Commissione, e degli emendamenti ad esso presentati (vedi l'allegato A - A.C. 7115 sezione 18).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

PAOLA MANZINI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Il Governo ?

VINCENZO MARIA VITA, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Chiappori 23.1 e Edo Rossi 23.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	353
<i>Votanti</i>	346
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	174
<i>Hanno votato sì</i>	157
<i>Hanno votato no</i> .	189).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chiappori 23.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	348
<i>Votanti</i>	346
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	174
<i>Hanno votato sì</i>	151
<i>Hanno votato no</i> .	195).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chiappori 23.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	348
<i>Votanti</i>	345
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	173
<i>Hanno votato sì</i>	153
<i>Hanno votato no</i> .	192).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chiappori 23.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	335
<i>Votanti</i>	331
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	166
<i>Hanno votato sì</i>	146
<i>Hanno votato no</i> .	185).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chiappori 23.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	342
<i>Votanti</i>	340
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	171
<i>Hanno votato sì</i>	153
<i>Hanno votato no</i> .	187).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chiappori 23.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	353
<i>Votanti</i>	351
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	176
<i>Hanno votato sì</i>	155
<i>Hanno votato no</i> .	196).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chiappori 23.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	358
<i>Votanti</i>	356
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	179
<i>Hanno votato sì</i>	160
<i>Hanno votato no</i> .	196).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chiappori 23.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	351
<i>Votanti</i>	349
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	175
<i>Hanno votato sì</i>	162
<i>Hanno votato no</i> .	187).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chiappori 23.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	352
<i>Votanti</i>	350
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	176
<i>Hanno votato sì</i>	160
<i>Hanno votato no</i> .	190).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chiappori 23.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	356
<i>Votanti</i>	354
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	178
<i>Hanno votato sì</i>	163
<i>Hanno votato no</i> .	191).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 23.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	365
<i>Votanti</i>	363
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	182
<i>Hanno votato sì</i>	194
<i>Hanno votato no</i> .	169).

(Esame dell'articolo 24 – A.C. 7115)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 24, nel testo della Commissione *(vedi l'allegato A – A.C. 7115 sezione 19)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 24.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	361
<i>Votanti</i>	353
<i>Astenuti</i>	8
<i>Maggioranza</i>	177
<i>Hanno votato sì</i>	198
<i>Hanno votato no</i> .	155).

(Ripresa esame dell'articolo 5 – A.C. 7115)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 5, precedentemente accantonato. Avverto che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 5.36 *(Nuova formulazione)* della Commissione.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero segnalare che, anche da un sommario esame del fascicolo contenente le proposte emendative aggiuntive, buona parte delle quali in verità a mia modesta firma, può rilevarsi che, credo senza alcuna intesa preventiva, vi è sostanzialmente una convergenza su buona parte del contenuto del nevralgico e contestato articolo 5: esiste infatti qualche collegamento, o direi convivenza, su una parte essenziale del testo della Commissione, fra le nostre proposte ed anche quella sottoscritta da 31 colleghi del centrosinistra.

Da tale constatazione, trarrei il convincimento che non sia impossibile, se vogliamo puntare ad un risultato costruttivo, come sicuramente è nella nostra volontà, evitare di misurarci in uno scontro muscolare e procedere ad una fase, un momento, una procedura (lo indichino il relatore ed i colleghi del Comitato dei nove) per una messa a punto, dato che non è impossibile addivenire a soluzioni concordate.

Voglio fare osservare ai colleghi di tutti i gruppi che la presenza di una parte del Parlamento, nello specifico la Casa delle libertà, sta garantendo ormai da un paio d'ore, se non erro, la persistenza del numero legale. Non vi è peraltro, nella maniera più assoluta, alcun « inciucio »: noterete infatti che svolgo una riflessione ad alta voce, perché punto al risultato e non all'immagine. Mi sembra dunque possibile addivenire ad un risultato costruttivo e non vedo perché dovremmo far cadere tale possibilità irrigidendo le posizioni ed al limite incentivando una nostra posizione di non collaborazione, anche attraverso i numeri, rispetto al fine di raggiungere il traguardo con riferimento al provvedimento in esame.

Siccome, ripeto, soprattutto i colleghi che hanno esaminato più attentamente le proposte emendative hanno constatato

che, senza alcun « inciucio », senza alcuna intesa preventiva, anzi partendo da posizioni dialetticamente piuttosto vivaci, si è creato un terreno di possibilissima convergenza, per fare di questo articolo un qualcosa di non iniquo, che renda onore e non disonore alla libertà del Parlamento, mi sembra che potremmo tranquillamente permetterci, a provvedimento ormai quasi completamente licenziato, ad eccezione degli articoli 5 e 6, non dico il lusso ma forse il dovere e l'opportunità di una fase di rimediazione, di incontro, di dialogo. Se poi tale fase dovesse fallire, dovremmo procedere a numeri contrapposti.

Tenete presente, ripeto, che oggi pomeriggio abbiamo lavorato con i numeri forniti da tutti i settori del Parlamento, ma mi sembra che a questo debba corrispondere un'apertura di sostanza e non di forma. Basta leggere il testo delle proposte emendative per verificare che solo un irrigidimento dettato non so da quali interessi, o pulsioni, potrebbe non consentire una soluzione di ragionato confronto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il parere sull'emendamento 5.36 (*Nuova formulazione*) della Commissione e sui relativi subemendamenti.

PAOLA MANZINI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione invita a ritirare tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 5.36 (*Nuova formulazione*) della Commissione, ad eccezione del subemendamento Manzoni 0.5.36.1, sul quale il parere è favorevole. Il parere è naturalmente favorevole sull'emendamento 5.36 (*Nuova formulazione*) della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

ENRICO LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Manzoni 5.29.

VALENTINO MANZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, per precisare che sono già intervenuto sugli emendamenti 5.29 e 5.31, quindi non lo farò adesso perché credo che i colleghi abbiano inteso le mie osservazioni.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzoni 5.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	345
<i>Votanti</i>	337
<i>Astenuti</i>	8
<i>Maggioranza</i>	169
<i>Hanno votato sì</i>	148
<i>Hanno votato no</i>	189).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Manzoni 5.30. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzoni. Ne ha facoltà.

VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, con la disposizione che intendiamo sopprimere si prevede che alla richiesta di raccomandata sia allegata la denuncia di sinistro, il modulo di cui all'articolo 5 del decreto-legge. Onorevoli colleghi, la richiesta di risarcimento alla compagnia di assicurazione della controparte viene fatta dal danneggiato, vale a dire da colui che ritiene di non avere alcuna responsabilità nella produzione del sinistro. Sono presenti in aula alcuni avvocati che si sono sicuramente occupati, in qualche occa-

sione, della tutela degli interessi di un proprio cliente che abbia subito un incidente stradale; ebbene, sicuramente nessuno ha mai inoltrato la richiesta di risarcimento accompagnandola con la denuncia di sinistro. Si pensi, ad esempio, al caso semplicissimo di colui che ha regolarmente parcheggiato la propria autovettura che viene investita da altra autovettura spinta a velocità eccessiva il cui conducente ne abbia perso il controllo. In questo caso il danneggiato non deve fare alcuna denuncia alla propria assicurazione, vale a dire non deve compilare il previsto modulo, ma deve semplicemente inoltrare, ai sensi dell'articolo 22 della legge base, la richiesta di risarcimento all'assicurazione del conducente che ha provocato il sinistro. Se però prevediamo l'obbligo di allegare alla richiesta il modulo di denuncia, offriamo il pretesto all'assicurazione che deve risarcire di non provvedere al risarcimento stesso, vale a dire di respingere la richiesta perché incompleta della prescritta documentazione.

In sostanza, complichiamo la vita al danneggiato e allunghiamo i termini di definizione del sinistro. Signor Presidente, fra l'altro, il dover presentare la denuncia del sinistro alla propria assicurazione, anche quando non si ha alcuna responsabilità, comporta che l'assicurato subisca per l'anno successivo un peggioramento della tariffa assicurativa perché avrebbe a suo carico un sinistro pur non avendolo provocato o non avendo in ordine ad esso alcuna responsabilità. Pertanto, onorevoli colleghi, vi chiedo di riflettere su questa disposizione e di approvare l'emendamento in esame che è semplificativo e agevola la definizione del sinistro fra danneggiato e assicurazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzoni 5.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	338
<i>Votanti</i>	334
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	168
<i>Hanno votato sì</i>	151
<i>Hanno votato no</i> .	183).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Gastaldi 5.27.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gastaldi. Ne ha facoltà.

LUIGI GASTALDI. Signor Presidente, desidero solo sottolineare che l'emendamento proposto è coerente con la necessità che l'assicuratore disponga di tutta la documentazione necessaria per procedere all'esatta quantificazione del danno. In particolare, la dichiarazione attestante se esista o meno il diritto del danneggiato alle prestazioni fornite da enti pubblici, quali l'INAIL e l'INPS, è richiesta dalla legge stessa che regola la RC auto (articolo 28 della legge n. 990 del 1969), allo scopo di garantire le surrogazioni esercitabili da tali assicuratori nei confronti del responsabile del sinistro e del suo assicuratore RC auto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gastaldi 5.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	343
<i>Votanti</i>	342
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	172
<i>Hanno votato sì</i>	150
<i>Hanno votato no</i> .	192).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Gastaldi 5.28.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gastaldi. Ne ha facoltà.

LUIGI GASTALDI. Signor Presidente, devo premettere che il codice civile contempla la figura del risarcimento in forma specifica del danno da illecito civile attribuendo al danneggiato la facoltà di chiederlo nel caso in cui la reintegrazione del bene danneggiato risulti possibile (articolo 2058 del codice civile).

Si tratta di una misura che potrebbe avere effetti positivi sul fronte del contenimento dei costi dei sinistri, che risulterebbero più governabili dalle imprese, e che avrebbe ripercussioni positive sull'intera utenza. Rispetto alle note problematiche di diffusione di comportamenti illeciti e all'esigenza di garantire, per ragioni di sicurezza stradale, l'efficienza del parco auto circolante sarebbe opportuno concedere all'assicuratore RC auto la facoltà di offrire il ripristino del veicolo e di provvedere alla sua riparazione in alternativa all'obbligo di offerta di risarcimento del danno.

La riparazione dei veicoli verrebbe affidata a carrozzerie qualificate convenzionate con le imprese di assicurazione e dovrebbe essere effettuata a regola d'arte entro i termini tecnici necessari.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gastaldi 5.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	340
<i>Votanti</i>	296
<i>Astenuti</i>	44
<i>Maggioranza</i>	149
<i>Hanno votato sì</i>	104
<i>Hanno votato no</i> .	192).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzoni 5.31, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	339
<i>Votanti</i>	337
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	169
<i>Hanno votato sì</i>	147
<i>Hanno votato no</i> .	190).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Contento 5.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENUTO. Signor Presidente, siamo arrivati alle battute più importanti, perché l'emendamento da noi proposto prevede proprio la soppressione delle disposizioni introdotte sulla disciplina del risarcimento del danno biologico.

Colgo questa occasione per dire che ho l'impressione che stiamo lavorando per creare confusione ai magistrati che un domani dovranno applicare queste disposizioni di legge, anche perché, se vi è un principio pacifico — anticipo un argomento che potrà essere oggetto di discussione successivamente —, è che la categoria del danno biologico è del tutto indipendente da altre voci di danno che in queste fattispecie si verificano; essa è stata costruita dalla giurisprudenza e costituisce ormai un punto fermo trattandosi di un orientamento consolidato.

Quando incidiamo su questa materia, dobbiamo anche renderci conto che, se vi sono gli aspetti di oggettività che vorremmo raggiungere in modo che sia minore la discrezionalità, che naturalmente può comportare differenziazioni ingiustificate, nel preciso istante in cui operiamo all'interno di questa disposizione, costi-

tuita sostanzialmente dagli orientamenti giurisprudenziali, rischiamo di fare delle grosse sciocchezze.

Ecco perché, pur condividendo lo spirito, ho l'impressione che si stia arrivando ad emendamenti che faranno sì che la disciplina risultante, che dovrà essere applicata dai magistrati, sia sostanzialmente contraddittoria.

Signor Presidente, le chiedo un chiarimento: non vorrei sbagliare, ma, se stamattina non ho sentito male quando la collega Manzini ha letto la riformulazione dell'emendamento della Commissione, non si prevedeva la soppressione della parte relativa al secondo periodo del comma 3.

Mi riferisco a quello che nel testo originario ristabiliva questa distinzione e affermava che il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato. Questo è un principio pacifico e acquisito dalla giurisprudenza che si occupa di questi casi. Per ovviare alle modalità di risarcimento stabilite da queste disposizioni, oggi accettiamo un emendamento (a favore del quale io voterò poiché è firmato dal mio collega Manzoni) che però sopprime quell'inciso che si rifà ad un principio della giurisprudenza e che modifica il regime di determinazione del danno oggettivo, che è stato introdotto dal comma 2. Ricordo che l'inciso era: «ferme restando le disposizioni del comma 2» sostenendo che si può fare un'eccezione a quella regola qualora i postumi o comunque gli incidenti riferiti a questi rilievi...

PAOLA MANZINI, *Relatore*. Ti sbagli!

MANLIO CONTENUTO. Cerco di essere più chiaro perché avete soppresso un principio pacifico della giurisprudenza in questa materia, cioè che non c'è corrispondenza tra il risarcimento del danno biologico e la capacità di produzione del reddito. Né può esservi perché il valore «vita» di fronte alla lesione è uguale per tutti i cittadini. Successivamente inserite la griglia degli aspetti di determinazione oggettiva con la percentuale parametrata

all'età e oggi infine accogliete gli emendamenti per cui, indipendentemente da ciò e fermo restando quanto previsto dal comma 2, il danno biologico può essere ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato. Poi fate un'ulteriore modifica accogliendo l'emendamento del collega Manzoni che così recita: «fermo restando quanto stabilito al comma 2, la determinazione del danno può essere modificata in relazione all'incidenza delle lesioni dei postumi sulla capacità di produzione del reddito del danneggiato».

PAOLA MANZINI, *Relatore*. No, l'emendamento accolto è l'altro, non quello!

MANLIO CONTENUTO. I nostri emendamenti prevedono la soppressione e sono chiari sul risultato che tendono ad ottenere: si eviteranno, cioè, sperequazioni e situazioni di illegittimità costituzionale. Tornerò sull'argomento in seguito, quando la collega Manzini avrà fornito le spiegazioni sul risultato che si otterrà con l'approvazione di questo emendamento.

PAOLA MANZINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLA MANZINI, *Relatore*. Collega Contente, quel principio a cui lei faceva riferimento è stato cassato perché improprio; rimane un principio della giurisprudenza, come lei ha detto.

L'emendamento su cui la Commissione ha espresso parere favorevole è il 5.36.1 che sostituisce le parole «può essere» con la parola «viene» e non l'emendamento Manzoni che, in base all'impostazione originaria del testo, faceva un collegamento con la capacità di produzione di reddito.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Messa. Ne ha facoltà. Le ricordo che ha un minuto.

VITTORIO MESSA. Vorrei che il relatore chiarisse un dubbio che ci è sorto seguendo la discussione che si sta svolgendo: ci chiediamo come la previsione dell'obbligo da parte del danneggiato di allegare alla richiesta dei danni anche la copia della denuncia cautelativa alla propria assicurazione si attui nel caso in cui il danneggiato sia un pedone o un bambino o comunque una persona che non si trovi su un'autovettura per la quale l'assicurazione è obbligatoria. Cosa si deve allegare in questo caso? Mi sembra che si tratti di una disposizione di chiara natura lobbistica, a meno che non sia stata capita male da me e da gran parte dell'Assemblea (*Applausi di deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PAOLA MANZINI, *Relatore*. È stata respinta!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parrelli. Ne ha facoltà.

ENNIO PARRELLI. Signor Presidente, ieri sono intervenuto duramente sull'articolo 5 del provvedimento. Per la verità, se dovessi definirlo, al di là del cappellaio di Parigi, dovrei dire che mi fa venire in mente Anatole France che, definendo il volto dell'abate Pafnuzio che bramava di possedere Tais dopo averla redenta, diventò così brutto che, passandosi una mano sul volto, sentì la sua bruttezza (così dice Anatole France). L'articolo in esame è, a mio giudizio, come il volto dell'abate Pafnuzio.

La ragione di fondo è che esisteva una griglia dura ed insuperabile che obbligava il risarcimento del danno in maniera coatta e non dilatabile nemmeno nei casi necessari ed indispensabili in cui la valutazione fosse da tenere distinta ed individualizzata.

Nella nuova formulazione dell'articolo, in base alle proposte contenute nell'emendamento 5.36 (*Nuova formulazione*) della Commissione e nel subemendamento Manzoni 0.5.36.3 si stabilisce che fatto salvo (il che è diverso da «fermo restan-

do») quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito (ciò è cosa diversa dall'ipotesi « può essere») tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.

La formulazione che viene proposta dalla relatrice riguarda una situazione più ampia e diversa dal riferimento alle mere condizioni economiche. Quella delle condizioni economiche era, infatti, una ipotesi restrittiva; invece, le condizioni soggettive possono essere dilatate dal giudice ed interpretate, non solo con riferimento alle condizioni economiche, ma anche a varie condizioni connesse alla soggettività.

Signor Presidente, rimango del parere che questa sia una brutta norma, elaborata in una sede impropria: gliel'ho detto stamattina, ma lei ha richiamato il regolamento. Questa, però, non è la sola mostruosità del regolamento con il quale lei ha cercato di amministrare i nostri lavori, rendendo difficili questi e l'esercizio del suo potere presidenziale.

Resta il fatto che, se vogliamo essere concreti, dobbiamo dare atto di un'apertura che consenta l'individuazione del danno che altrimenti, con la precedente formulazione, sarebbe stata preclusa. Non sono felice, ma la felicità non è di questa terra, signor Presidente.

PRESIDENTE. Però ci si può sforzare, onorevole Parrelli.

ENNIO PARRELLI. Mi accontento di essere contento, magari non come l'onorevole Contento, bensì di quel poco che il convento ci passa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo dell'UDEUR sul combinato disposto dell'emendamento 5.36 (*Nuova formulazione*) della Commissione, come integrato dal subemendamento Manzoni 0.5.36.1 che trasforma l'espressione: « può essere ulteriormente risarci-

to» nell'espressione: « viene ulteriormente risarcito». Mi rifaccio, altresì, a quanto affermato dall'onorevole Parrelli: tenere conto delle condizioni soggettive del danneggiato, disancorando l'ulteriore risarcimento dalla sola capacità di produzione di reddito, rende certamente il meccanismo flessibile in modo tale da abolire quella griglia rigida che ieri ci aveva indotto a preannunciare il nostro voto favorevole sull'emendamento abrogativo. Si tratta di una vittoria complessiva della ragionevolezza che alberga in quest'aula e di un riconoscimento al relatore da parte di tutta la Commissione. Pertanto, preannuncio il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Le ricordo, onorevole Manzione, che prima dobbiamo votare sull'emendamento Contento 5.1.

ALESSANDRA MUSSOLINI. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRA MUSSOLINI. Signor Presidente, relativamente all'importante questione sollevata dall'onorevole Messa, vorrei conoscere il punto di vista della relatrice, la quale ha gesticolato, ma da cui vorrei ascoltare una precisazione. Infatti, ritengo che dobbiamo avere dei lumi al riguardo. Vorrei sapere che cosa effettivamente accadrebbe nei confronti di una persona o di un bambino che venissero investiti e che non abbiano i mezzi. Che cosa succederebbe in tal caso? Vorrei saperlo dalla relatrice.

PRESIDENTE. Onorevole relatrice?

PAOLA MANZINI, *Relatore*. Signor Presidente, avevo evitato di dirlo formalmente: la questione alla quale ha fatto riferimento il collega Messa (ed ora con quest'ultimo intervento l'onorevole Mussolini) è stata respinta poc'anzi dall'Assemblea, quindi non è presente nel testo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 5.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	328
<i>Votanti</i>	326
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	164
<i>Hanno votato sì</i>	137
<i>Hanno votato no</i> .	189).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 5.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	336
<i>Votanti</i>	333
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	167
<i>Hanno votato sì</i>	145
<i>Hanno votato no</i> .	188).

Passiamo alla votazione dell'emendamento della Commissione 5.100.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzoni. Ne ha facoltà.

VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, intervengo per esprimere soddisfazione per la riformulazione, chiara e semplice, del comma 2, primo periodo, dell'articolo 5, relativo al riconoscimento del danno biologico derivante dalla sola circolazione stradale. Tale emendamento è stato proposto dalla collega Manzini — che ringrazio —, dopo una lunga discussione in Commissione e dopo la presentazione del mio emendamento 5.2, che ora risulta assorbito.

Il testo originario, signor Presidente — vorrei pregare i colleghi di leggerlo — era incomprensibile e fonte di equivoci interpretativi: più che una disposizione di legge, sembrava una sciarada che più che gli utenti del diritto poteva interessare gli appassionati di enigmistica. Volevo fare questa precisazione perché molto spesso, signor Presidente, si elaborano i testi di legge con estrema leggerezza, senza sapere cosa si sta scrivendo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento della Commissione 5.100, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato dalla votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	334
<i>Votanti</i>	324
<i>Astenuti</i>	10
<i>Maggioranza</i>	163
<i>Hanno votato sì</i>	319
<i>Hanno votato no</i> ..	5).

Gli emendamenti 5.26 del Governo e Manzoni 5.2 sono preclusi.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 5.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	341
<i>Votanti</i>	334
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	168
<i>Hanno votato sì</i>	150
<i>Hanno votato no</i> .	184).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Edo Rossi 5.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	331
<i>Votanti</i>	328
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	165
<i>Hanno votato sì</i>	147
<i>Hanno votato no</i> .	181).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Manzoni 5.8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzoni. Ne ha facoltà.

VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, intervengo su entrambi i miei emendamenti 5.8 e 5.9.

Onorevoli colleghi, i parametri di quantificazione e definizione del danno biologico, fissati dal comma 2, lettera a), dell'articolo 5, appaiono del tutto iniqui ed in contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, che salvaguardano i diritti inviolabili dell'uomo e l'integrale tutela della sua salute. Si prevede, in sostanza — pregherei i colleghi di stare attenti, perché questo è un punto molto delicato —, che dall'importo determinato a titolo di danno biologico spettante al danneggiato debba essere detratta una somma pari allo 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo. Con questi parametri, onorevoli colleghi, si scaricano i costi di gestione delle compagnie di assicurazione su soggetti che hanno avuto la sventura di incappare in incidenti stradali riportando menomazioni della loro integrità psicofisica. Questo a me sembra, signor Presidente, sommarmente ingiusto ed immorale. Per esempio, una persona di 80-85 anni di età che abbia riportato un danno biologico del 2-3

per cento, tenendo conto del valore del punto pari a 1 milione 200 mila lire e moltiplicando questo valore per il previsto coefficiente dell'1,1 e detraendo dall'importo ottenuto lo 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo, avrebbe diritto all'offensiva miseria di 1 milione 690 mila lire.

Oggi, invece, sulla base di una media dei parametri in vigore presso i vari tribunali d'Italia la stessa persona avrebbe diritto ad un indennizzo non inferiore ai 4 milioni e mezzo. Onorevoli colleghi, a mio avviso, per pervenire ad un accettabile risarcimento che sia rispettoso dei principi costituzionali e dell'integrale tutela della salute occorre trovare un punto di mediazione o, se volete, di equilibrio tra i due parametri, vale a dire quello relativo alla percentuale da detrarre e quello che riguarda l'età da cui partire al fine di operare la detrazione, nel senso che o si riduce dall'0,5 allo 0,3 la percentuale da detrarre, accogliendo così il mio emendamento 5.8, oppure si innalza l'età del soggetto danneggiato, partendo dall'età di 35 anni, età che coincide con quella in cui cominciano a diminuire le forze fisiche, e non dall'undicesimo anno di età.

Se poi l'Assemblea — bontà sua — dovesse essere di diverso avviso e volesse accogliere entrambi gli emendamenti, opererebbe sulla base di un criterio di maggiore giustizia e di maggiore rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo relativi alla sua integrità psicofisica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Benedetti Valentini, al quale ricordo che ha un minuto a disposizione. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Onorevole Presidente, in precedenza lei non ha volto lo sguardo da questa parte e così non mi è stato possibile intervenire sull'emendamento Edo Rossi 5.20, il quale, con la previsione dell'abbassamento al 6 per cento, avrebbe ricondotto entro limiti ragionevoli il concetto di lieve entità

grazie al quale certe mutilazioni alle aspettative di risarcimento sarebbero state forse non accettabili, ma sicuramente meglio sopportate da chi ha la sventura di essere stato danneggiato.

Le argomentazioni svolte poco fa dall'onorevole Manzoni sono profondamente convincenti. Mi si deve quindi spiegare in quest'aula — visto che l'opinione pubblica e i mezzi di informazione hanno il diritto di sapere — perché si debba partire dall'undicesimo anno di età, vale a dire dall'inizio della parabola formativa dell'integrità psicofisica del soggetto. Per quale motivo si deve partire dallo 0, 5 per cento per ogni anno di età — che sommato per il numero degli anni dà un valore molto alto — a partire dall'undicesimo anno di età, vale a dire quando il soggetto è ancora adolescente, è un *puer* in formazione? Scegliamo almeno un'età media del periodo di piena vitalità del soggetto che dia giustizia al soggetto danneggiato. In caso contrario, tale decurtazione, già di per sé onerosa, verrebbe applicata ad un periodo in cui il soggetto non produce reddito e la sua stabilità definitiva è ancora in formazione. Mi sembra che in questo caso non si faccia solamente un regalo a chi avrebbe l'obbligo di risarcire, ma si legittima un furto all'integrità danneggiata di un soggetto.

Non so se sia una questione di equità o ideologica, ma non vedo come possano essere respinti entrambi gli emendamenti presentati dall'onorevole Manzoni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzoni 5.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	338
<i>Votanti</i>	333
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	167

Hanno votato sì 151

Hanno votato no . 182).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzoni 5.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	334
<i>Votanti</i>	331
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	166
<i>Hanno votato sì</i> 154	
<i>Hanno votato no</i> . 177).	

Avverto che, della serie di emendamenti a scalare da Giovanardi 5.13 a Manzoni 5.10, porrò in votazione gli emendamenti Giovanardi 5.13 e Manzoni 5.10, ricordando che in caso di reiezione si intenderanno respinti tutti i restanti emendamenti.

MANLIO CONTENUTO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENUTO. Presidente, la pregherei di porre in votazione tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5, perché il loro numero è ridotto; inoltre richiamo la sua attenzione sull'entità del risarcimento in essi previsto, che è in relazione ad una scelta piuttosto che ad un'altra. Non si tratta cioè di emendamenti proposti per perdere tempo o che hanno intenti ostruzionistici; ogni singolo emendamento determina infatti diversamente e in maniera rilevante il tipo di risarcimento che spetta al danneggiato. Pertanto, Presidente, la prego con moto garbo di rivedere la sua posizione e di porre in votazione tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Vorrei capire meglio, onorevole Contento, anche perché una votazione in più o in meno non cambia le cose ...

MANLIO CONTENTO. Presidente, poiché esiste una tabella di coefficienti che in funzione della determinazione modifica ...

PRESIDENTE. Ho capito, onorevole Contento, lei ha ragione.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giovanardi 5.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	329
<i>Votanti</i>	314
<i>Astenuti</i>	15
<i>Maggioranza</i>	158
<i>Hanno votato sì</i>	133
<i>Hanno votato no</i> .	181).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Edo Rossi 5.21.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Edo Rossi, al quale ricordo che ha a disposizione un minuto. Ne ha facoltà.

EDO ROSSI. Presidente, farò soltanto riferimento alle cifre. Attualmente il Governo propone per le microinvalidità, come base di riferimento per ogni punto, un milione e 200 mila lire. La conseguenza è che le compagnie di assicurazione risparmiano 3 mila miliardi. Questi miliardi che le compagnie di assicurazione risparmiano vengono tolti con le tasse che gravano su coloro i quali nel 2001 subiranno incidenti da cui deriveranno conseguenze invalidanti.

Con il mio emendamento si propone di elevare da un milione e 200 mila ad un milione ed 800 mila il valore del punto

per consentire alle compagnie di sborsare gli stessi quattrini che hanno pagato l'anno scorso e l'anno ancora precedente e per consentire ai soggetti che subiranno, diciamo così, l'invalidità di percepire la stessa cifra percepita dai danneggiati negli ultimi due anni.

Credo che si tratti esclusivamente di un discorso di numeri. Non mi soffermo sulla questione ideologica e sulle questioni legate ai profitti delle imprese. Mi limito a dire che noi dovremmo tutelare i soggetti più deboli e non ratificare un accordo raggiunto che favorisce le assicurazioni.

Per tali motivi chiedo ai colleghi di votare a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Edo Rossi 5.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	341
<i>Votanti</i>	292
<i>Astenuti</i>	49
<i>Maggioranza</i>	147
<i>Hanno votato sì</i>	115
<i>Hanno votato no</i> .	177).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Manzoni 5.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Presidente, avevo presentato un emendamento con il quale si chiedeva di elevare da un milione e 200 mila a 2 milioni 500 mila il valore del punto base, ritenendo che ciò fosse più equo.

Il discorso fatto dal collega Edo Rossi ha un suo fondamento logico ed anche di equità rispetto al discorso che abbiamo fatto anche ieri: i tribunali liquidano in